


**DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA-**  
**DiGiur n. 21/2014 del 2 settembre 2014**

IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA-DiGiur

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l’articolo 8, comma 3;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 103/2012 del 15 marzo 2012;
- visto il Decreto Rettorale n. 332/2012 in data 8 agosto 2012 relativo all’istituzione del Dipartimento di *Giurisprudenza DiGiur* a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur emanato con Decreto Rettorale n. 11/2013 dell’8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.134/2014 del 15 aprile 2014;
- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro” e in particolare l’art. 3, comma 2, lett. e), secondo cui possono essere ammesse all’esame di Stato le persone che “abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell’albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”;
- visto il D.M. 20 giugno 2011 “Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro” di modifica del D.M. 2 dicembre 1997 recante “Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l’ammissione all’esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro”;
- visto il Regolamento per l’attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2011;
- visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui “La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”;
- visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”;



- vista la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro sottoscritta il 24 luglio 2013, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, la quale ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi;
- visto l'Accordo sottoscritto tra l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- visto l'approvazione del testo della Convenzione da parte dell'Ateneo, rispettivamente con delibera del Senato Accademico n. 76/2014 dell'8 aprile 2014 e con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76/2014 dell'11 aprile 2014;

## DISPONE

### ART. 1

1. Sono aperte le iscrizioni per lo svolgimento del periodo di sei mesi del tirocinio valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea della classe L-14- Scienze dei Servizi Giuridici e della laurea magistrale a ciclo unico della classe LMG/01 delle classi di laurea magistrali in Giurisprudenza.

### ART. 2

1. Possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza motivata gli studenti iscritti rispettivamente al corso di laurea triennale L-14 - Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed al corso di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 in Giurisprudenza i quali abbiano sostenuto e superato tutti gli esami rispettivamente dei primi due anni del corso di laurea triennale e tutti gli esami dei primi quattro anni del corso di laurea magistrale a ciclo unico.

2. Ai fini dell'ammissione allo svolgimento del tirocinio, all'atto della presentazione della domanda, lo studente deve dimostrare di aver acquisito i crediti formativi universitari (CFU) nei limiti e nelle aree sotto indicate:

Area 12 – Scienze giuridiche: **18 CFU complessivi nei seguenti settori:** IUS/01, IUS/04, IUS/07, IUS/10, IUS/12 e IUS/14;

Area 13 – Scienze economiche e statistiche: **12 CFU complessivi nei seguenti settori:** SECS-P/01, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10.

3. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi svolgeranno un periodo di tirocinio della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro regolarmente iscritto all'Albo in regola con la formazione continua obbligatoria.

### ART. 3

1. Gli interessati possono presentare domanda in carta semplice, corredata dall'autocertificazione degli esami sostenuti (ricavabile dall'area a loro riservata nel sito web di Ateneo – Sezione studenti, utilizzando le proprie credenziali di accesso) e da un *curriculum vitae*, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza a mezzo posta ordinaria o tramite fax (0722/2955) ovvero a mano. La domanda e la relativa documentazione debbono essere presentate alla Segreteria didattica del Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via Matteotti, 1 – 61029 Urbino (PU), **entro le scadenze rispettivamente del 15 settembre 2014 e del 15 marzo 2015.**



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

DIGIUR  
DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA



2. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tali termini e, pertanto, anche eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta ordinaria dovranno inderogabilmente pervenire entro le date di cui sopra. Al riguardo l'Università non risponde di eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito o forza maggiore.

#### ART. 4

1. Per l'a.a. 2013-14 il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato è di 8. Qualora le richieste di partecipazione al tirocinio risultino superiori al numero di posti disponibili, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo predisporrà una graduatoria generale di merito sulla base della media ponderata degli esami di profitto sostenuti dallo studente nel corso della carriera.

#### ART. 5

1. Il referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini di cui alla presente disposizione è il prof. Alberto Fabbri al quale ci si potrà rivolgere per le necessarie informazioni ([alberto.fabbri@uniurb.it](mailto:alberto.fabbri@uniurb.it)). Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria didattica telefonicamente allo 0722/303220 – 303222 oppure via email a [scuola.giurisprudenza@uniurb.it](mailto:scuola.giurisprudenza@uniurb.it).

#### ART. 6

1. Gli studenti che abbiano effettuato il semestre di tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio devono obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012.

2. I tirocinanti sono soggetti alla disciplina del tirocinio professionale compreso quanto previsto dal codice deontologico.

Urbino, 2 settembre 2014

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA-DiGiur  
Prof. Paolo Pascucci